

Reg. Sent. 140/2026

Depositata il 27.01.2026

2024/5609 NOTI R.G.N.R.

2025/3566 NOTI G.I.P.

2025/1283 NOTI DIB

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. **Teresa Roberta De Lutiis** Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

M. G., nato il (...) a (...), residente in (...), Via (...), difeso dall'avvocato di fiducia M. G. del foro di Napoli

ASSENTE

Persone offese:

V. M. , nato il (...) a (...), residente in (...), Strada (...)

conclusioni

PM:Mustillo

Dif J. D. M. delegato

Del reato di cui agli artt. 110, 494, 640 c.p., perché, in concorso tra loro, T. C. in qualità di possessore della carta prepagata n. (...) M.G. in qualità di intestataria della stessa carta, mettendo a disposizione il predetto strumento, mediante artifici e raggiri, consistiti nel contattare tramite messaggio whatsapp V. M. sulla sua utenza personale, qualificandosi come figlio della persona offesa e riferendo che a causa di una caduta in acqua dello smartphone era stato costretto al momentaneo cambio di numero e richiedendo, per tale motivo, una ricarica di euro 990,00, inducendo in tal modo in errore circa la propria qualifica soggettiva e la

necessità del bonifico, V. M., che per l'effetto effettuava, inconsapevolmente, una ricarica di 990,00 euro in favore della carta money sopraindicata, si procuravano l'ingiusto profitto consistente nella percezione della somma die 990,00 euro con danno per la persona offesa.

In Pescara, il 19 gennaio 2024

Svolgimento del processo e motivi della decisione

All'odierna udienza, nella fase istruttoria, il difensore faceva istanza di incompetenza territoriale atteso

Con riferimento all'individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale consumatasi carta money, il delitto in parola si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.

L'effettuazione del bonifico non è, infatti, elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato. La competenza territoriale per la truffa con carta money il reato si considera consumato non dove la vittima effettua il versamento, ma nel luogo in cui il truffatore consegue l'ingiusto profitto, ovvero presso la filiale bancaria dove è aperto il conto corrente collegato alla carta.

“Attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a un conto corrente a cui fa riferimento un autonomo Iban, si realizza un'operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per il fatto che il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell'accipiens,, avendo il denaro, oggetto dell'operazione, come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinanza nelle more della transazione, impedendo al reato di giungere a continuazione”.(cass n .1265/ 2025)

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25992 del 2025, che ha stabilito che il momento consumativo del reato non coincide con quello dell'ordine di pagamento, ma con l'accreditamento sul conto del beneficiario.

Non risulta il luogo di accredito del beneficiario ;Quindi ai fini della competenza per territorio dovrà farsi riferimento al domicilio o residenza dell'intestatario ;

Deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara, appartenendo la competenza al Tribunale di Napoli, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli.

p.q.m.

visto l'art. 23 c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara per essere competente il Tribunale di Napoli e ordina l'immediata trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli.

Pescara, 27/01/2026.

IL GIUDICE ON.

- *dott.ssa Teresa De Lutiis* -